



Comune di Pegognaga

Provincia di Mantova

ORIGINALE

Registro Generale n. 86

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 40 DEL 15-09-2017

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE TEMPORANEO IN STRADA ARGINE CATTANEO A PEGOGNAGA TRATTO COMPRESO TRA STRADA ARGINE CANTONE E STRADA RECORLANDI DEL COMUNE DI PEGOGNAGA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Premesso che, dal 19 al 20 settembre 2017, dalle ore 08,00 alle 17.30 o fino ultimazione lavori, il "Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po" con sede a Mantova in via Spagnoli n. 5 - dovrà eseguire a Pegognaga in strada Argine Cattaneo lavori di ripristino del parapetto sul ponte chiavica sul canale Zara.

Ritenuto che, per dar corso ai predetti lavori, stante la ristrettezza della carreggiata, sarà necessario procedere alla chiusura temporanea del traffico veicolare, per ragioni di pubblica incolumità e sicurezza;

Vista la richiesta prot. n. 12779 del 14/09/2017

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti gli artt. 50 e 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

ORDINA

1. E' VIETATO IL TRANSITO a tutti i veicoli lungo strada Argine Cattaneo a Pegognaga (tratto compreso tra strada Argine Cantone e strada Recorlandi del Comune di Motteggiana) dal 19 al 20 settembre 2017 dalle ore 08,00 alle 17.30 o fino ad ultimazione dei lavori in premessa specificati al fine di consentirne la loro esecuzione.

È fatta salva la deroga al divieto di transito fino alla zona interrotta dagli scavi, per i veicoli dell'Impresa esecutrice dei lavori, per i veicoli di soccorso.

L'Impresa esecutrice dei lavori è incaricata dell'apposizione della regolamentare segnaletica ivi compresi i segnali di deviazione del traffico veicolare.

L'impresa esecutrice dei lavori rimane unica responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa di quanto assentito, rimanendo quindi esplicitamente stabilito che resterà unica responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti.

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del vigente Nuovo Codice della Strada l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 21 luglio 2000, n. 205, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere (per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge), entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Letto e sottoscritto a norma di legge, 15-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

Polizia Locale
Commissario di P.L.
GOLDONI LUCA



COMUNE DI PEGOGNAGA

Publicato all'Albo pretorio on-line

dal 15.09.2017 al 30.09.2017

R.P. N. 917 del 15.09.2017

Pegognaga, 15.09.2017

L'Incaricato

[Handwritten Signature]